



Parere n. 2 del 2 febbraio 2018

Parere del Revisore sulle proposte di Delibera di Giunta n. 11 del 30-01-2018 avente ad oggetto: "Ricognizione delle Eccedenze di Personale – anno 2018" e n. 12 avente ad oggetto: "Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2018 – 2020"

Il sottoscritto Barzon dott. Davide, nella qualità di revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, ricevuto in data 1 febbraio 2018 le proposte di Delibera di Giunta riportate in oggetto;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs 165/2001 che prevede l'obbligo, da parte della Giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio e alla revisione delle dotazioni organiche con cadenza almeno triennale;

CONSIDERATO che l'art. 91 del T.U. prevede che *"gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68"*;

DATO ATTO che il comma 2 del sopraccitato articolo stabilisce che gli Enti Locali programmino le proprie politiche di assunzioni in base al principio di riduzione della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni e secondo le restanti modalità elencate all'articolo stesso;

VISTO l'articolo 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che detta norme per il reclutamento del personale;

VISTO il comma 557-quater, legge 27 dicembre n. 296, (comma aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che testualmente recita: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 il Comune, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli del Comune;

VISTA la Proposta di G.C. n. 11 del 30-01-2018 che, valutata la dotazione organica vigente ed individuato il numero di dipendenti in servizio ed i posti in organico ancora vacanti, dà atto che sulla base delle risultanze della ricognizione ex art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale;

VERIFICATO che dalle comunicazioni dei singoli Responsabili di Area si evince che non vi sono situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale;



VISTA la Proposta di G.C. n. 12 del 30-01-2018, che determina il piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 ed il piano annuale delle assunzioni 2018 come di seguito indicato:

anno	nr°	Categoria	Area	Profilo	Tempo pieno / part-time	Modalità di assunzione
2018	1	C profilo di accesso C 1	AREA TECNICA 2 GESTIONE DEL TERRITORIO	Istruttore Amministrativo	Tempo Pieno	Mobilità da altro ente
2019	1	C profilo di accesso C1	AREA AMMINISTRATIVA	Istruttore Amministrativo	Tempo Pieno	Mobilità da altro ente
2020	-----	-----		-----		-----

RILEVATO che l'Ente procederà alla copertura dei posti previsti nel piano assunzionale 2018 – 2020 tramite mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, D.Lgs. 165/2001 tra enti soggetti a limitazioni sul personale ai sensi dell'art. 1, comma 47, legge 311/2004 [Corte dei Conti Veneto, Deliberazione 357/13 "La mobilità può essere configurata in termini di neutralità di spesa (e, quindi non assimilabile ad una assunzione o dimissione dal rapporto di lavoro), solo se intervenga tra amministrazioni, entrambe, sottoposte a dei vincoli assunzionali"];

DATO ATTO inoltre del rispetto dell'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti previsto dall'art. 14, c. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO che la programmazione del fabbisogno di personale debba corrispondere a criteri di buona amministrazione;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla determinazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 così come indicato nella Proposta di G.C. n. 12 del 30-01-2018, compatibilmente al rispetto dei vincoli normativi nonché al contenimento della spesa di personale nei limiti previsti dalle leggi Finanziarie e giuridiche in materia di assunzione del personale o sue deroghe espressamente autorizzate.

Buttapietra, 2 febbraio 2018

Il Revisore dei conti
Dott. Davide Barzon

